



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO
TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01//2017

Sommario

PREMESSA.....	4
PARTE I- NORME DI CARATTERE GENERALE.....	5
ART. 1 - FINALITÀ E MOTIVAZIONI	5
ART. 2 - FUNZIONI DEL VERDE URBANO.....	6
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	7
ART. 4 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	8
ART. 5 - COMPETENZE.....	8
ART. 6 - NORME FINANZIARIE.....	9
PARTE II - TUTELA DEL VERDE PRIVATO	9
ART. 7 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETALE	9
ART. 8 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	10
ART. 9 - DANNEGGIAMENTI.....	10
ART. 10 - DEROGHE ALLA NORMA GENERALE	12
ART. 11 - AUTORIZZAZIONI - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	12
ART. 12 - MISURE DI TUTELA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ EDILIZIE	13
ART. 13 - MISURE DI TUTELA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA.....	14
ART. 14 - ABBATTIMENTI.....	14
ART. 15 - MANUTENZIONE.....	15
ART. 16 - MISURE SANZIONATORIE.....	16
TABELLA 1: INDICE DIMENSIONALE (I.D.) E SUA VARIAZIONE IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DELLA PIANTA	17
TABELLA 2: INDICE PAESAGGISTICO (I.P.) VALUTATO IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DEL SOGGETTO ARBOREO	18
TABELLA 3: INDICE ESTETICO - SANITARIO (I.E.S.) IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PIANTA	18
TABELLA 4: INDICE DI DEPREZZAMENTO (D.) IN FUNZIONE DELL'INTENSITÀ DEGLI INTERVENTI	18
PARTE III - TUTELA VERDE PUBBLICO	18
ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE	18
ART. 18 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	18
ART. 19 - LAVORI SU AREE A VERDE PUBBLICO	19
ART. 19 BIS - SALVAGUARDIA DELL'AVIFAUNA.....	20
ART. 20 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI	20
ART. 21 - DEROGHE ALLA NORMA GENERALE	20
ART. 22 - MISURE SANZIONATORIE.....	20
ART. 23 - RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE	20

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI	21
ART. 24 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA	21
ART. 25 - VERDE REALIZZATO A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	23
ART. 26 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE	25
ART. 27 - SALVAGUARDIA DEI FILARI DELLE SIEPI ALBERATE E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE	25
PARTE V - NORME REGOLAMENTARI PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI ...	26
ART. 28 - AMBITO DI APPLICAZIONE	26
ART. 29 - DIVIETI E PRESCRIZIONI	27
ART. 30 - SANZIONI	28
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ART. 31 - VIGILANZA E CONTROLLI	29
ART. 32 - NORME TRANSITORIE E FINALI	29
ALLEGATI.....	30
ALLEGATO 1 - ELENCO ALBERI PROTETTI (ART. 7 COMMA 1)	30
ALLEGATO 2 - LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI (ART. 25.2 COMMA 7)	32
ALLEGATO 3 - DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI (ART. 9.2)	35

PREMESSA

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

1. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
2. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
3. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
4. Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
5. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

PARTE I- NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - FINALITÀ E MOTIVAZIONI

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente

che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

ART. 2 - FUNZIONI DEL VERDE URBANO

1. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
 - a) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
 - Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
 - Depurazione dell'aria
 - Produzione di ossigeno
 - Attenuazione dei rumori
 - Azione antisettica
 - Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo
 - b) Difesa del suolo
 - Riduzione della superficie impermeabilizzata
 - Recupero dei terreni marginali e dismessi
 - Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
 - Depurazione idrica
 - Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
 - c) Sostegno alla biodiversità
 - Conservazione della biodiversità
 - Incremento della biodiversità
 - d) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
 - e) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
 - f) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale

2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
- a) rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
 - b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
 - c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
 - d) mantenerla quanto più possibile integra;
 - e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
 - f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutte le aree a verde sia pubbliche che private.

Per VERDE PUBBLICO si intende:

- parchi pubblici
- verde stradale
- aiuole
- argini
- isole pedonali
- aree verdi attrezzate (impianti sportivi, scuole, ecc...)
- aree pubbliche non utilizzate

Per VERDE PRIVATO si intende:

- giardini privati
- giardini pensili privati
- piante, siepi e arbusti su suolo privato
- orti urbani
- verde agricolo
- aree private non utilizzate

2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
- gli alberi da frutto
 - gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno) e vivaistiche
 - gli alberi facenti parte di boschi o comunque tutelati ai sensi di specifiche norme di tutela paesistica e ambientale.

ART. 4 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito i principali riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento.

- Costituzione Italiana art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- R.D. 16 marzo 1942 n. 262 - Codice civile artt. 892-899 - Distanze per gli alberi;
- DPR 11 luglio 1980 n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"
- L.R. 12 ottobre 1978 n. 63 - Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste
- L.R. 3 aprile 1989 n. 20 - Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesaggistici
- L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste
- L.R. 29 giugno 2009 n. 2 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della L.R. 10/02/2009 n. 4 (gestione e promozione economica delle foreste).

ART. 5 - COMPETENZE

5.1 - Verde pubblico

1. La gestione del verde pubblico, comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è di competenza dell'Amministrazione Comunale che si potrà avvalere allo scopo di Ditta appositamente incaricata. Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le norme contenute nell'apposito contratto di servizio stipulato con quest'ultima.
2. Alla vigilanza ed al controllo della corretta esecuzione dei lavori è preposta l'Amministrazione Comunale mediante le proprie strutture e servizi.
3. La stessa può inoltre affidare in gestione aree verdi pubbliche a cittadini singoli o gruppi, associazioni ditte ed Enti, anche sotto forma di sponsorizzazione. L'affidamento in gestione è deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore competente ed avviene tramite convenzione. La convenzione disciplina le condizioni alle quali è soggetta la gestione.

5.2 - Verde privato

1. La tutela del verde privato è affidata al Settore competente. L'ufficio si può avvalere inoltre di collaborazioni specialistiche, ove la specificità del problema lo richieda anche con professionisti esterni alla P.A., eventualmente attraverso specifico contratto di collaborazione professionale.
2. La tutela e la vigilanza del verde, ferme restando le competenze in materia di accertamento da parte del locale Settore Polizia Municipale, possono essere garantite anche attraverso l'apporto delle associazioni volontarie dell'ambiente, con le quali dovranno essere attuate tutte le forme di

collaborazione che, nell'ambito di una gestione del servizio facente capo all'ufficio preposto, devono fornire il massimo contributo possibile e sistematico al fine di rendere efficiente l'attività di tutela.

3. Gli interventi sul verde privato, qualora rientranti nell'ambito di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, dovranno essere tassativamente e preventivamente comunicati o, se del caso, autorizzati con apposito permesso, secondo le modalità stabilite.
4. Al Servizio Polizia Municipale è affidata la vigilanza al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate di cui al punto precedente.
5. Le violazioni al presente Regolamento e/o alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni saranno punite con le sanzioni previste dall'art.16 del medesimo, che verranno elevate dal Servizio Polizia Municipale.
6. Qualora la valutazione del danno ambientale e paesaggistico causato non fosse immediatamente accertabile sulla base di quanto rilevato e/o di quanto disposto dalla autorizzazione rilasciata, il Servizio Polizia Municipale può richiedere in merito il parere preventivo del Settore competente.

ART. 6 - NORME FINANZIARIE

1. Le somme dovute a seguito delle violazioni delle prescrizioni del seguente regolamento vengono accantonate in bilancio in apposito capitolo e potranno essere utilizzate per la realizzazione o sistemazione di aree verdi nel territorio comunale.
2. L'ammontare delle sanzioni può essere annualmente modificato con motivato provvedimento deliberativo della Giunta Comunale

PARTE II - TUTELA DEL VERDE PRIVATO

ART. 7 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETALE

Sono oggetto di protezione gli alberi con un diametro od un'età stimabile pari a quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento. Per i casi che non rientrano tra quelli previsti nella suddetta tabella, sono oggetto di protezione:

- a) gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm. o comunque con un'età stimabile in oltre 20 anni di vita;
- b) gli arbusti con una circonferenza del tronco di almeno 30 cm. o comunque con un'età stimabile in oltre 20 anni di vita;
- c) siepi spontanee di significativa estensione (uguale o maggiore di 50 mq.)

La misura della circonferenza del tronco è riferita ad un'altezza di 130 cm dal suolo. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si misura la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

ART. 8 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Il presente regolamento vieta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e/o la modifica in modo essenziale della struttura e delle radici di alberi ed arbusti protetti come definiti ai sensi dell'art. 7
2. Il Comune può prescrivere che il proprietario dei beni sottoposti a regolamentazione adotti determinate misure per la cura, conservazione e difesa di alberi ed arbusti protetti a norma dell'art.7 del presente Regolamento; ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire interventi edilizi.
3. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 2 il Comune può intervenire direttamente nei confronti dei proprietari con facoltà di rivalsa.
4. Non sono vietate dal presente regolamento e pertanto possono essere eseguiti senza preventiva comunicazione, le abituali manutenzioni e conservazioni, quali le operazioni di potatura purché eseguite con le modalità di cui al successivo art. 15, l'ordinata gestione di vivai o giardini, l'ordinata formazione e manutenzione di superfici a verde.
5. E' inoltre consentito l'ordinato ed ordinario sfruttamento delle fasce di vegetazione ai margini dei campi per i quali è ammessa la normale prassi agraria del diradamento delle essenze presenti.

ART. 9 - DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati.

9.1 - Divieti

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

9.2 - Scavi in prossimità di alberature

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Comunali competente per il verde pubblico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. (ved. Allegato 3)

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze minime, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati;
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nella stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);

Si dovranno inoltre osservare le disposizioni di cui al successivo art. 9.3.

9.3 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto illustrato al punto 9.1, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 9.1. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento o il deposito, anche temporaneo di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati oppure strato di almeno m. 0,2 di ghiaia, con pezzatura mm 10, e placche di acciaio).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste

nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

ART. 10 - DEROGHE ALLA NORMA GENERALE

1. Ai divieti dell'art. 8 sono ammesse eccezioni quando:
 - a) il proprietario, in base a prescrizioni del diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a modificare alberi, arbusti;
 - b) dall'albero possano provenire pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile;
 - c) l'albero o l'arbusto sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile;
 - d) la rimozione dell'albero o dell'arbusto sia urgente e necessaria per prevalenti interessi pubblici;
 - e) l'albero o l'arbusto sia presente all'interno delle fasce di rispetto di impianti tecnologici aerei o di sottosuolo (linee elettriche, telefoniche, di acquedotto, gas, metanodotti, oleodotti, ecc...) ove esistano disposizioni proprie dei suddetti impianti che lo vietino o ne richiedano la rimozione;
 - f) la rimozione dell'albero o dell'arbusto sia motivata dalla necessità di eliminare danni alla proprietà privata (radici contro i fabbricati, insalubrità dei locali determinata dall'essenza arborea presente o altro a questi assimilabile);
 - g) un'utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali; la deroga verrà concessa così come definito al successivo art. 11.
2. Sono inoltre sempre consentite le misure improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato ovvero per farvi fronte.
3. Sono inoltre consentite modifiche alle strutture arboree ed arbustive private, che prevedano anche l'abbattimento di essenze presenti nel contesto in cui si opera, nell'ambito di un più generale processo di progettazione del verde, purché vengano salvaguardate le essenze che per loro caratteristiche recano un particolare valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Le attività di cui al comma 1 - lett. a, b, c, d, e, f, g dell'art.10 devono essere comunicate al Comune,

con apposito modulo predisposto dagli uffici competenti. Gli interventi specificati potranno essere eseguiti immediatamente - commi b e d; nei casi previsti ai commi a, c, e, f, g, dell'art. 10 gli interventi potranno essere effettuati 20 giorni dopo l'avvenuta trasmissione della comunicazione al Comune, se gli uffici competenti non avranno opposto provvedimento negativo o non avranno richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa, secondo il principio del "silenzio - assenso". I tecnici del Servizio competente provvederanno, se necessario, a contrassegnare le piante da conservare, oppure quelle da tagliare.

2. Gli interventi di cui al comma 2 dell'art.10 dovranno essere notificati quanto prima, e comunque non oltre il 10° giorno dall'intervento, al Comune, allegando foto a colori della/e essenza/e abbattuta/e.
3. Gli interventi di cui all'art.10 comma 3 del presente Regolamento vengono autorizzati con provvedimento rilasciato dal Settore competente. Questo può essere legato a disposizioni accessorie; in particolare la sostituzione degli alberi abbattuti deve avvenire, se possibile, al termine dei lavori che ne hanno comportato l'abbattimento o comunque entro 1 anno dalla data di estirpazione.
4. A garanzia degli impegni assunti ai sensi del precedente comma, il privato depositerà una cauzione presso la cassa comunale di importo pari al costo delle opere di reimpianto stabilito dall'ufficio comunale; la stessa verrà restituita entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, previo sopralluogo da parte del Servizio competente per la verifica dell'avvenuto attecchimento dopo la piantumazione, che deve essere garantito dal titolare dell'autorizzazione, pena la sostituzione del soggetto arboreo o arbustivo con una nuova essenza. Qualora la stessa richieda un periodo di verifica dell'attecchimento più lungo, la cauzione verrà ulteriormente vincolata per il periodo necessario.
5. Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere sempre tenute a disposizione durante l'effettuazione degli interventi, per eventuali controlli ad opera delle Autorità competenti.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 10 dovrà essere presentata apposita istanza, corredata da idoneo elaborato progettuale. Gli interventi proposti dovranno comunque avere una correlazione con l'ambiente circostante.
7. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è obbligatorio presentare anche copia del titolo di proprietà dell'area ove insistono le essenze arboree e/o arbustive oggetto di intervento, o dichiarazione sostitutiva equivalente.
8. Gli interventi di cui al precedente art.8 comma 5 dovranno essere effettuati nel rispetto dei limiti temporali previsti dal Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della L.R.4/2009 (gestione e promozione economica delle forestale).

ART. 12 - MISURE DI TUTELA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ EDILIZIE

1. L'abbattimento di piante ed arbusti soggetti al presente regolamento è ammessa qualora un'utilizzazione secondo le norme urbanistiche dell'area, ove insistono le essenze arboree predette, non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali.
2. Al progetto municipale, qualora si intendano realizzare lavori relativamente ad un lotto nel quale esista verde tutelato dal presente regolamento, deve essere allegata planimetria con gli alberi ed

arbusti esistenti protetti a norma dell'art. 7, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma. Ove la realizzazione dell'intervento predetto comporti la rimozione, la distruzione, il danneggiamento di alberi o la modifica di arbusti protetti, nella stessa istanza deve anche essere richiesta la deroga secondo quanto previsto dall'art.10 comma 1° - lettera g -, allegando la documentazione richiesta di cui al comma 6 dell'art.11.

3. Il permesso di costruire costituisce anche titolo per l'esecuzione degli interventi sul verde correlati.
4. In ogni caso dovranno essere ripristinati gli alberi ed arbusti rimossi in misura equivalente o comunque congrua rispetto al patrimonio verde esistente prima dell'inizio dei lavori, e comunque secondo quanto disposto all'art.8 comma 2 del presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nel caso di nuove realizzazioni edilizie che prevedano aree a verde, siano esse a servizio dell'insediamento privato che cedute all'Amministrazione nell'ambito della realizzazione di uno strumento urbanistico esecutivo; in tal caso occorrerà inserire tra gli elaborati progettuali anche planimetria con gli alberi ed arbusti di nuova piantumazione, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma.

ART. 13 - MISURE DI TUTELA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

1. Nel caso di istanza per attività estrattiva, qualora siano presenti essenze tutelate ai sensi del presente Regolamento, alla richiesta dovranno essere allegati planimetrie dello stato di fatto, con rilievo completo di tutte le essenze arboree e/o arbustive tutelate (ivi compresa l'indicazione della specie e le caratteristiche dimensionali), e della sistemazione finale dell'area oggetto di intervento.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituirà anche titolo all'esecuzione degli interventi sul verde correlati.

ART. 14 - ABBATTIMENTI

L'autorizzazione all'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente del servizio competente, corredata da quanto necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili); in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a provvedere a proprie spese all'abbattimento ed a sostenere la spesa per la successiva piantumazione di nuova essenza in sostituzione di quelle abbattute, che potrà essere messa a dimora in diversa area indicata dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi protetti a sensi dell'art. 7 del presente regolamento dovrà avvenire a mente delle norme in esso contenute.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti predisposti, approvati ed eseguiti, direttamente o indirettamente, dall'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi, inoltre, da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione.

ART. 15 - MANUTENZIONE

Fatti salvi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria obbligatori relativi a impianti arborei realizzati con il contributo dell'unione Europea, sono previste le seguenti norme di manutenzione:

- Potature
- Cura delle cavità
- Ferite

15.1 - Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, può non necessitare di potature ricorrenti, a tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

- La riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero inoltre potature drastiche comportano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.
- L'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale.
- Il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetto e/o funghi patogeni.

Le potature andranno effettuate, ove possibile nel rispetto e a salvaguardia della nidificazione dell'avifauna, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.

Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora ecc.)

Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

Nei casi definiti dalle norme nazionali di lotta obbligatoria, le potature dovranno essere sospese.

15.2 - Capitozzature

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e per arte topiaria, e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per

mantenere la forma prestabilita.

15.3 - Disposizioni tecniche per le potature

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature, in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

15.4 - Cura delle cavità

Non sono consentiti interventi di cura delle cavità quali slupature, drenaggi, occlusioni ecc, salvo interventi straordinari per la conservazione delle essenze quali gelsi, platani, ecc presenti nelle alberature a bordo terreni agricoli o aziende agricole.

15.5 - Ferite

Le ferite, siano esse di origine traumatica (dovute ad urti o abrasioni accidentali), patogena (dovute all'azione di organismi patogeni) o da potatura, non devono essere disinfettate né preservate, salvo interventi straordinari per la conservazione delle essenze quali gelsi, platani, ecc presenti nelle alberature a bordo terreni agricoli o aziende agricole.

Il solo intervento normalmente consentito su ferite a carico di essenze ordinarie riguarderà l'eliminazione dei brandelli di corteccia allo scopo di favorire una più rapida cicatrizzazione.

Solo in caso di interventi di potatura su specie vegetali esposte a fitopatie da ferite particolarmente pericolose (*Platanus* sp. e *Cupressus sempervirens*), si dovrà procedere all'accurata disinfezione e preservazione delle ferite.

ART. 16 - MISURE SANZIONATORIE

1. Contravviene al regolamento colui che, intenzionalmente o per negligenza, in contrasto con l'art.8, senza permesso, ovvero senza aver effettuato la comunicazione di cui all'art.11 comma 1), ovvero non adempiendo alle prescrizioni e condizioni o altre disposizioni nel quadro di un permesso concesso in base all'art.11 comma 3, rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale alberi, siepi, arbusti protetti, come definiti ai sensi dell'art. 7.
2. Contravviene inoltre al regolamento colui che effettua operazioni non previste nelle comunicazioni di cui all'art.11 comma 1 o tralascia una notifica secondo l'art.11 comma 2, ovvero omette di segnalare quanto prescritto nei casi di cui agli artt.12 e 13.
3. Le inadempienze di cui al precedente comma 1 sono punite con una sanzione da € 80,00 fino a € 500,00 salvo che il comportamento non configuri un reato.
4. Le inadempienze di cui al precedente comma 2 sono punite con una sanzione da € 80,00 fino a € 500,00 nel caso di difformità degli interventi rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art.11 comma 1 e da € 50,00 a € 400,00 nel caso di mancata notifica ai sensi dell'art.11 comma 2 del presente regolamento o di mancata segnalazione ai sensi degli artt.12 e 13 dello stesso.

5. Colui che, in contrasto con l'art.8, al di fuori delle abituali opere di manutenzione conservativa o comunque della normale prassi agraria del diradamento, senza permesso né motivazione alcuna rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi e/o arbusti protetti, è altresì obbligato ad intraprendere nuove piantagioni corrispondenti al valore di quanto rimosso o distrutto.
6. Se non è possibile una piantagione sostitutiva, il soggetto è obbligato per quanto da lui rimosso o distrutto a pagare al Comune una somma di risarcimento, la cui entità corrisponde al valore degli alberi e/o arbusti rimossi o distrutti.
7. La misura dell'applicazione delle suddette sanzioni accessorie verrà calcolata sulla base del costo di ripristino delle utilità perdute (costo di ricostruzione) oppure sul valore di surrogazione del bene in oggetto. La stima prevederà la determinazione del valore di ogni soggetto arboreo eseguita partendo da un prezzo base al quale vengono correlati alcuni parametri, indipendenti tra loro e caratterizzanti il valore del soggetto. I parametri da utilizzare sono i seguenti:
 - Prezzo di base espresso in Euro e pari a 1/10 del valore di mercato dello standard varietale e specifico di cm.10 - 12 di circonferenza del tronco misurata a petto d'uomo, per le latifoglie, e di 1,75 - 2,00 di altezza per le conifere, ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte.
 - Dimensione della pianta (I.D.) da parametrare con una pianta di dimensioni standard della quale sia noto il valore di mercato.
 - Ubicazione della pianta (I.P.) che commisura il valore della pianta al contesto territoriale e paesaggistico nel quale essa è inserita.
 - Stato sanitario e vegetativo (I.E.S.) , indice che esprime il valore dello stato fitosanitario di ciascun soggetto.
 - Deprezzamento (D.) che rappresenta il livello di compromissione raggiunto determinato dall'intervento subito e viene espresso in decimi.

TABELLE

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori da attribuire a ciascuno degli elementi che consentono di determinare il valore ornamentale dei soggetti arborei.

Indice dimensionale (I.D.) e sua variazione in funzione delle dimensioni della pianta																
Cfrz.(cm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Indice	1	1,4	2	2,8	3,8	5	6,4	8	9,5	11	12,5	14	15	16	17	18
Cfrz.(cm)	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
Indice	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

TABELLA 1: INDICE DIMENSIONALE (I.D.) E SUA VARIAZIONE IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DELLA PIANTA

Indice paesaggistico (I.P.) valutato in funzione dell'ubicazione del soggetto arboreo					
Ubicazione	Zone rurali	Parchi estensivi	Aree verdi periferiche	Aree verdi in media periferia; Parchi privati	Aree verdi in centro città; Parchi storici
Indice	2	4	6	8	10

TABELLA 2: INDICE PAESAGGISTICO (I.P.) VALUTATO IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DEL SOGGETTO ARBOREO

Indice estetico - sanitario (I.E.S.) in funzione delle condizioni della pianta					
Condizioni fitosanitarie	Pianta priva di valore	Pianta malata	Pianta poco vigorosa in gruppo	Pianta poco vigorosa in filare	Pianta sana, di media vigoria in gruppo
Indice	0,5	1	2	3	5
Condizioni fitosanitarie	Pianta sana, di media vigoria in filare	Pianta sana, di media vigoria solitaria, esemplare	Pianta sana, vigorosa in gruppo	Pianta sana, vigorosa in filare	Pianta sana, vigorosa solitaria, esemplare
Indice	6	7	9	9	10

TABELLA 3: INDICE ESTETICO - SANITARIO (I.E.S.) IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PIANTA

Indice di deprezzamento (D.) in funzione dell'intensità degli interventi				
Intensità di intervento	Potatura di accorciamento di rami e branche	Potatura a capitozza	Dannegg.to del tronco e/o dell'apparato radicale	Abbattimento
Indice	0,30	0,50	0,70	1,00

TABELLA 4: INDICE DI DEPREZZAMENTO (D.) IN FUNZIONE DELL'INTENSITÀ DEGLI INTERVENTI

PARTE III - TUTELA VERDE PUBBLICO

ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto di protezione tutti gli alberi, arbusti, siepi, bordure, fiori, tappeti erbosi ubicati sul territorio comunale appartenenti al patrimonio o demanio comunale.

ART. 18 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. In applicazione del presente regolamento è vietato:
 - a) danneggiare, distruggere, raccogliere tutto ciò che fa parte del patrimonio vegetale pubblico (vedi comma 2);
 - b) condurre animali sui tappeti di interesse estetico o ricreativo;

- c) mettere a dimora o tagliare piante su suolo pubblico senza specifica autorizzazione;
 - d) apporre striscioni pubblicitari intorno ai tronchi;
 - e) avvolgere corde o fili di ferro intorno ai tronchi, tranne che per le manifestazioni; in tal caso si dovrà provvedere alla loro rimozione entro 24 ore dal termine della manifestazione stessa.
2. Si evidenziano a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di danneggiamento e distruzioni:
- a) danni causati da animali: scavo buche nei tappeti erbosi, escrementi, bruciature di fiori e arbusti da urina, distruzione di nuovi impianti di arbusti o prato;
 - b) danni causati da impresa o da privati: (taglio rami e/o capitozzatura di alberi, con interventi su rami di diametro superiore a 10 cm, rottura di branche, scortecciamenti, costipazioni del suolo, riversamento sul suolo di materiali fitotossici, calce cemento, distruzione di arbusti, distruzione del tappeto erboso con mezzi cingolati o gommati, legature ai tronchi degli alberi con fili di ferro, scalzamento e taglio di radici;
 - c) danni causati da veicoli: solchi e danneggiamenti al tappeto erboso provocati dal posteggio o dalla circolazione su di essi, scortecciamento di alberi, distruzione di bordure, arbusti, alberi;
 - d) danni provocati dalle persone: raccolta fiori, rametti fioriti, incisioni su tronchi, sversamenti di liquidi fitotossici, scarico di materiale e rifiuti vari.

ART. 19 - LAVORI SU AREE A VERDE PUBBLICO

Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

Al fine di ottimizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico, lavori promossi dall'Amministrazione Comunale che incidano su aree verdi saranno comunicati con sufficiente anticipo alla Ditta incaricata della gestione del verde pubblico.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), realizzazione di nuove infrastrutture ecc. devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale (che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione al gestore); a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico.

Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori .

Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.

ART. 19 BIS - SALVAGUARDIA DELL'AVIFAUNA

Tutti gli interventi su aree a verde pubblico devono essere eseguiti nel rispetto e a salvaguardia della nidificazione dell'avifauna.

ART. 20 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico.

Le installazioni pubblicitarie, comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde.

Il gestore dovrà versare le relative tasse. I proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari saranno rendicontati all'Amministrazione Comunale ed impiegati per iniziative e progetti inerenti il verde pubblico.

E fatta deroga al presente comma per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 21 - DEROGHE ALLA NORMA GENERALE

Per interventi di pubblica utilità eseguiti dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa autorizzati si opera in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento.

ART. 22 - MISURE SANZIONATORIE

Salvo quanto stabilito in materia dalle vigenti disposizioni sono previste le seguenti sanzioni ai trasgressori:

- a) art. 18 comma 2 lettera a): rimborso spese necessarie per il ripristino e sanzione da € 25,00 a € 300,00
- b) art. 18 comma 2 lettera b) - capitozzatura e/o taglio branche con diametro superiore a cm.10 - :rimborso spese necessarie per il ripristino e sanzione da € 50,00 a € 500,00
- c) art. 18 comma 2 lettera c): rimborso spese necessarie per il ripristino ove sia possibile e sanzione da € 50,00 a € 500,00
- d) art. 18 comma 2 lettera d): rimborso spese per il ripristino e sanzione da € 25,00 a € 300,00

La valutazione del danno verrà effettuata sulla base delle tabelle parametriche di cui al precedente art. 16 applicate ad un prezzo base pari al costo dell'essenza da sostituire calcolato così come indicato al predetto articolo.

ART. 23 - RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE

L'Amministrazione Comunale, per tramite del competente Servizio di gestione del verde pubblico, provvederà a gestire il catasto del patrimonio verde, con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo la loro tipologia.

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 24 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

I sintomi di malattia o di morte di alberi dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti uffici comunali.

L'abbattimento dell'essenza malata dovrà preferibilmente avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, indicativamente in estate o in inverno, se la condizione dell'albero non sia di pregiudizio all'incolumità di persone, animali e cose evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.

In ambito urbano le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Gli interventi in ambito urbano dovranno essere eseguiti da ditte specializzate a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ASL competente mentre in ambito extraurbano gli interventi possono essere realizzati dagli stessi operatori agricoli.

Tutti gli interventi sopra descritti dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni normative vigenti in materia.

24.1 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 3/8/1968 n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n. 223/88; D. Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la

dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori è comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

24.2 - Interventi di lotta obbligatoria

Si riportano di seguito i riferimenti normativi relativi ad alcune delle principali norme di Lotta Obbligatoria. (Per una trattazione più esaustiva si rimanda al sito Ufficiale della Regione Piemonte - Settore Agricoltura e sviluppo rurale).

D.M. 29/02/2012 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile, motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, o in caso di impossibilità, si può effettuare il taglio a livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ad azione sistemica eseguito da personale specializzato.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 10 settembre 1999 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 28 luglio 1999 “Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 30 ottobre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “ *Traumatocampa pityocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio - alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

24.3 - Controllo della vegetazione spontanea

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità.

In ambito urbano gli interventi dovranno essere realizzati da ditte specializzate a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ASL competente, mentre in ambito extraurbano gli interventi potranno essere realizzati anche dagli operatori agricoli.

ART. 25 - VERDE REALIZZATO A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE

25.1 - Progettazione delle aree verdi

La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, viali alberati ecc.) potrà avvenire a scomputo di oneri di urbanizzazione; in questo caso sarà subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista).

Il progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la riqualificazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (zone inserite in aree protette), dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere un corretto utilizzo delle aree verdi.

Lo specifico nulla osta verrà rilasciata dal servizio comunale competente alla gestione del verde pubblico.

25.2 - Parametri per la realizzazione del verde pubblico

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dal PRG.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo);
- nelle zone produttive:
50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Per le essenze a portamento cespuglioso si considera una copertura di mq 0,8; le piante a portamento cespuglioso potranno essere impiegate per la formazione di gruppi arbustivi o siepi.

Nelle zone esterne al centro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento, residenziale o produttivo, e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con eventuale rete metallica interposta.

Tutte le piante arboree ed arbustive, individuate laddove possibile tra le essenze autoctone del contesto territoriale in cui si opera (ved. Allegato 2), dovranno essere fornite di impianto di irrigazione a goccia per

favorire il buon esito della piantagione; dovranno inoltre essere realizzati almeno n. 3 idranti da mm. 32 ogni 1000 mq:

L'impianto irriguo dovrà essere collegato alla rete idrica cittadina e/o prevedere fonti di approvvigionamento alternative (pozzi, acquedotto industriale, vasche di accumulo).

Nelle aree a verde pubblico dovranno essere poste in opera almeno n. 5 panchine ogni 1000 mq di superficie a verde e almeno n. 5 cestini porta rifiuti.

In ogni area a verde di superficie eccedente i 2000 mq dovrà essere posta in opera una fontanella.

Dovranno essere realizzate superfici pavimentate (vialetti e piazzole) pari a circa il 10% della superficie totale, tale parametro ha carattere indicativo in quanto la necessità di tali strutture dipende fortemente dalla forma dell'area, dall'ubicazione ecc., e sarà concordato in fase di approvazione del progetto.

Le aree a verde pubblico dovranno inoltre essere completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione e, se necessario, canalette o fognature per lo scolo delle acque.

In caso di interventi di realizzazione di aree a verde in fregio a complessi residenziali potrà essere richiesta l'installazione di n. 2 attrezzature ludiche ogni 1000mq, per tali attrezzature ludiche dovrà essere fornita certificazione attestante la rispondenza della costruzione e del montaggio alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177, i rivestimenti delle superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto ove previste dalla norma devono essere del tipo in gomma.

25.3 - Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi

Modalità e tempi per la realizzazione delle aree a verde pubblico saranno definiti nell'ambito degli atti convenzionali di progetto e concordati con il Servizio comunale competente alla gestione del verde pubblico al quale dovrà essere data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con almeno tre giorni di anticipo.

Dovrà inoltre essere data comunicazione della data di ultimazione dei lavori entro 7 giorni.

Il collaudo delle opere a verde viene effettuato dal soggetto di cui al comma 1.

Nel caso di esito favorevole le nuove aree così realizzate potranno essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale e consegnate alla Ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde, secondo quanto disposto nei relativi atti convenzionali, per la conseguente cura.

ART. 26 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

1. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alla trinciatura del materiale vegetale ottenuto dallo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre. Andrà sempre effettuata la rimozione di eventuali residui al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
2. Alle inadempienze sarà applicata sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

ART 27- SALVAGUARDIA DEI FILARI DELLE SIEPI ALBERATE E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

Fatti salvi i necessari interventi di accorpamento dei terreni per una migliore gestione agronomica e un minore impatto ambientale, senza nessuna rilocalizzazione degli impianti, sono in vigore le seguenti

disposizioni:

1. I filari, le siepi alberate e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro taglio, danneggiamento o la loro estirpazione, fatto salvo il disposto di cui all'art. 8 comma 5.
2. Nei casi di taglio, danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16 comma 3
3. L'estirpazione dei filari, delle siepi alberate e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, accorpamenti di terreni necessari per una migliore gestione agronomica, ecc.). Per filari e siepi alberate di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione dei filari, delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Territorio e Ambiente in luoghi adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

PARTE V - NORME REGOLAMENTARI PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 28 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o comunque area verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, come, a titolo esemplificativo, di seguito elencate:

- Parchi urbani e giardini pubblici; sono aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, destinate a scopo ricreativo o ad uso sportivo; l'impianto del verde è di carattere estensivo e la vegetazione presente reca di norma caratteristiche di notevole resistenza al calpestio ed agli utilizzi tra i più diversi, nonché facilità di gestione. Le specie arboree sono in prevalenza autoctone e per le superfici a prato si utilizzano miscugli di piante erbacee idonei per la destinazione d'uso. La progettazione deve tenere conto anche della viabilità di accesso ed interna ciclopedonale,

dei servizi e dei parcheggi; l'area deve essere attrezzata con opportuni contenitori di rifiuti dei quali dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.

- Parchi extraurbani: sono aree a verde di ampie dimensioni, recanti ecosistemi propri, pubbliche o in gestione ad enti pubblici, destinate a scopi ricreativi, naturalistici ed ambientali; la vegetazione presente, di regola a sviluppo spontaneo, e pertanto autoctona, rappresenta le caratteristiche naturali dell'ambiente in cui si è sviluppata.
- Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici; sono caratterizzate da impianti a verde di piccole e medie dimensioni a complemento delle relative attività. Per il verde scolastico si dovrà prestare particolare attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze che non dovranno impedire fisicamente l'accesso ai mezzi per la manutenzione e non dovranno costituire un possibile pericolo per i frequentatori (spine, frutti e altri organi della pianta velenosi).
- Aree gioco bambini; sono aree con impianti a verde semplici a base di alberi, arbusti e prato, destinate al gioco dei bambini. Devono essere di facile accesso, garantire la sicurezza degli utenti ed il massimo di protezione dagli effetti inquinanti. Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia, mentre l'arredo vegetale dovrà garantire buone condizioni climatiche ed un ambiente gradevole e stimolante.
- Aree per la libera circolazione dei cani; sono aree a verde di medie dimensioni destinate alla libera circolazione dei cani ed indicate da apposita segnaletica, opportunamente recintate preferibilmente con basse siepi e caratterizzate da prevalenza di impianti a prato e piante arbustive.
- Verde ornamentale; aiuole di varia natura di modeste dimensioni, non fruibili al pubblico, che prevedono impianti semplici a base di alberi, arbusti e prato rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.
- Verde stradale; è rappresentato da alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e fioriere; la scelta delle specie deve essere adeguata allo specifico utilizzo ed agli spazi disponibili, in particolare devono presentare portamento eretto, buona resistenza alle avversità climatiche e parassitologiche, nonché all'inquinamento. In prossimità degli assi stradali si dovrà verificare periodicamente la stabilità delle piante esistenti e garantire le normali condizioni di visibilità.

ART. 29 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' tassativamente vietato:

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dal gestore e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
4. La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
6. Provocare danni a strutture e infrastrutture.
7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione.
9. L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
10. Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
11. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
12. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
13. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
14. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
15. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
16. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.
17. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 23 del Regolamento di Tutela degli Animali.
18. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini , il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
19. Qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi per la somministrazione o la vendita di alimentari o giornali è vietata l'esposizione di prodotti all'esterno del chiosco.
20. E' vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite.

ART. 30 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €50 a €300.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - VIGILANZA E CONTROLLI

All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale facente capo ad altri enti, purché rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Alle inadempienze in genere alle norme di cui al presente regolamento, laddove non già previste apposite e specifiche sanzioni amministrative, verrà applicata una sanzione da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

Con l'entrata in vigore del presente decreto decade automaticamente ogni altra norma in ordine alla materia sin qui trattata, eventualmente già prevista dai vigenti regolamenti comunali.

ALLEGATI**ALLEGATO 1 - ELENCO ALBERI PROTETTI (ART. 7 COMMA 1)**

Nr° ORD	SPECIE VEGETALE		ØTRONCO (cm)	ETA' STIMATA (anni)
	NOME COMUNE	NOME BOTANICO		
1	Abete Rosso	Picea Excelsa	35	40
2	Abete Bianco	Abies Alba	35	40
3	Abeti in Varietà	Abies L. spp, Picea L. spp	35	40
4	Acacia di Costantinopoli	Albizza Julibrissin	30	30
5	Acero Montano-riccio	Acer Pseudoplatanus, Platanoides	30	25
6	Acero Saccharino	Acer Saccharinum	45	30
7	Acero Negundo	Acer Negundo	35	30
8	Ailanto	Ailanthus Altissima	75	40
9	Albero di Giuda	Cercis Siliquastrum	25	25
10	Araucaria	Araucaria Imbricata	40	50
11	Begolaro	Celtis Austalis	30	30
12	Betulla	Betula Alba	40	40
13	Biancospino Ornamentale	Crataegus L. spp	20	25
14	Carpino Bianco	Carpinus Betulus	25	25
15	Carpino Nero	Ostrya Carpinifolia	25	25
16	Castagno	Castanea Sativa	30	25
17	Catalpa	Catalpa Bignonoides	40	30
18	Cedro dell'Atlante	Cedrus Atlantica	35	35
19	Cedro dell'Himalaia	Cedro Deodara	35	35
20	Cedro del Libano	Cerdrus Libani	25	30
21	Cerro	Quercus Cerris	20	25
22	Ciliegio	Prunus Avium	30	25
23	Ciliegio da Fiore	Prunus L.spp	20	25
24	Cipresso dell'Arizona	Cupressus Arizonica	45	40
25	Cipresso	Cupressus Sempervirens	35	30
26	Cipresso Calvo America	Taxodium Distichurn	35	30
27	Criptomeria	Cryptomeria Japonica	40	35
28	Faggio	Fagus Sylvatica	25	25
29	Falso Cipresso in Varietà	Charnaecyparis L. spp.	45	45
30	Farnia	Quercus Robur	20	25
31	Fico	Ficus Carica	30	25

Nr° ORD	SPECIE VEGETALE		ØTRONCO (cm)	ETA' STIMATA (anni)
	NOME COMUNE	NOME BOTANICO		
32	Frassino Maggiore	Fraxinus Excelsior	30	25
33	Gelso Bianco e Nero	Morus L. spp.	20	25
34	Gledizia	Gleditsia Triacanthos	45	40
35	Ginko	Ginko Biloba	25	25
36	Ibisco	Hibiscus Siryacus	20	25
37	Ippocastano	Aesculus Hippocastanum	25	25
38	Koelreuteria	Kolereuteria Paniculata	20	25
39	Lagestroemia	Lagestroemia indica	20	25
40	Larice	Larix Decidua	35	35
41	Leccio	Quercus Ilex	20	25
42	Libocedro in Varietà	Libocedrus L. ssp.	45	40
43	Liquidambar	Liquidambar Styraciflua	45	40
44	Liriodendro	Liriodendron Tulipifera	45	40
45	Maclura	Maclura Pomifera	20	25
46	Magnolia	Magnolia Grandifolia	25	25
47	Magnolia Soulangeana	Magnolia Soulangeana	20	25
48	Melo da Fiore	Malus Floribunda	20	25
49	Metasequoia	Metasequoia Glyptostrobooides	35	30
50	Nespolo del Giappone	Eriobotrya Japonica	20	25
51	Noce Nostrano	Juglas Regia	25	25
52	Noce Nero	Juglas Nigra	30	25
53	Olmo Campestre	Ulmus Minor	30	25
54	Olmo Siberiano	Ulmus Pumila	35	30
55	Ontano Nero	Alnus Glutinosa	25	25
56	Ontano Napoletano	Alnus Cordata	30	25
57	Orniello	FraxinusOrnus	25	25
58	Paulonia	Paulownia Imperialis	40	30
59	Pero da Fiore	Pyrus Calleriano	20	25
60	Pino Austriaco	Pinus Nigra	45	50
61	Pino dell'Himalaya	Pinus excelsia	45	45
62	Pino Silvestre	Pinus Sylvestris	25	30
63	Pino in varietà	Pinus L. spp.	45	50
64	Pioppo Nero Cipressino	Populus Nigra	35	30
65	Pioppo Nero	Populus Nigra	35	25
66	Pioppo Bianco	Populus Alba	30	25

Nr° ORD	SPECIE VEGETALE		ØTRONCO (cm)	ETA' STIMATA (anni)
	NOME COMUNE	NOME BOTANICO		
67	Populus Ibrido	Populus L. spp.	75	25
68	Platano Ibrido	Platanus Acerifolia	25	25
69	Pseudotsuga	Pseudotsuga L. ssp.	45	40
70	Pterocaria	Pterocaria fraxinifolia	40	35
71	Quercia Rossa Americana	Quercus Rubra	40	35
72	Robinia	Robinia Pseudoacacia	50	35
73	Rovere	Quercus Petranaea	20	25
74	Roverella	Quercus Pubescens	20	25
75	Salice Bianco	Salix Alba	35	25
76	Salice Piangante	Salix Babylonica	35	25
77	Sequoia Gigante	Sequoia Gigantea	20	25
78	Sequoia Americana	Sequoia Sempervereirens	25	25
79	Sofora	Sophora Japonica	35	30
80	Tasso	Taxus Boccata	20	25
81	Tiglio in Varietà	Tilia L. ssp.	35	30
82	Tuia in Varietà	Thuia L. spp.	45	40
83	Zelcova	Zelkova Carpinifolia	25	25

ALLEGATO 2 - LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI (ART. 25.2 COMMA 7)

Specie autoctone

TIPOLOGIA DI PIANTA	SPECIE VEGETALE		ALTEZZA PIANTA (m)	DIAMETRO DELLA CHIOMA (m)
	NOME COMUNE	NOME BOTANICO		
C	Aceri Oppio	Acer Campestre	7/20	5/6
C	Ontano Nero	Alnus Glutinosa	15/20	6/8
C	Ontano Bianco	Alnus Incana	12/15	7/8
C	Carpino Bianco	Carpinus Betulus	15/20	7/8
C	Carpino B. Fastigiato	Carpinus Piramidalis	10/12	3/4
C	Corniolo	Cornus Mas	5/6	4/5
C	Sanguinello	Cornus Sanguinea	5/6	3/4
C	Nocciolo	Corylus Avellana	4/6	4/5
C	Biancospino	Crataegus Monogyna	6/8	6/8

TIPOLOGIA DI PIANTA	SPECIE VEGETALE		ALTEZZA PIANTA (m)	DIAMETRO DELLA CHIOMA (m)
	NOME COMUNE	NOME BOTANICO		
C	Biancospino	Crataegus Oxyacantha	6/8	5/6
C	Faggio Comune	Fagus Sylvatica	20/40	13/18
C	Frassino Maggiore	Fraxinus Excelsior	20/40	13/15
SV	Agrifoglio	Ilex Aquifolium	5/10	3/4
C	Noce Comune	Juglas Regia	20/25	12/15
C	Melo Selvatico	Malus Sylvestris	6/10	6/8
C	Nespolo	Mespilus Germanica	4/5	5/6
C	Pioppo Bianco	Populus Alba	20/30	12/13
C	Pioppo Grigio	Populus Canescens	15/20	10/12
C	Pioppo Nero	Populus Nigra	25/30	12/13
C	Pioppo Cipressino	Populus Italica	30/35	5/6
C	Pioppo Tremulo	Populus Tremula	20/25	12/15
C	Ciliegio	Prunus Avium	20/25	10/12
C	Amareno	Prunus Cerasus	10/12	6/8
C	Susino	Prunus Domestica	8/10	5/6
C	Pado	Prunus Padus	8/10	6/7
C	Prugnolo	Prunus Spinosa	3/5	3/4
C	Pero Selvatico	Pyrus Communis	6/8	4/5
C	Rovere	Quercus Petraea	30/40	15/18
C	Farnia	Quercus Robur	30/40	15/18
C	Forma Fastigiata	Qercus Fastigiata	20/25	5/6
C	Salice Bianco	Salix Alba	15/20	8/10
C	Salice Carpino	Salix Caprea	5/7	3/4
C	Salice Fragile	Salix Fragilis	18/25	8/12
C	Salice Odroso	Salix Pentandra	6/10	5/6
C	Sambuco	Sambucus Nigra	5/7	3/4
C	Sorbo degli Uccellatori	Sorbus Aucuparia	10/12	6/7
C	Sorbo Domestico	Sorbus Domestica	12/15	7/8
C	Sorbo selvatico	Sorbus Torminalis	7/8	4/5
SV	Tasso	Taxus Baccata	10/15	8/10
C	Tiglio Riccio	Tilia Cordata	20/25	12/15
C	Tiglio Comune	Tilia Platyphyllos	25/30	13/16
C	Olmo	Ulmus Minor Campestris	15/20	10/12

Specie alloctone

TIPOLOGIA DI PIANTA	SPECIE VEGETALE		ALTEZZA PIANTA (m)	DIAMETRO DELLA CHIOMA (m)
	NOME COMUNE	NOME BOTANICO		
C	Acero Riccio	Acer Platanoides	20/30	12/15
C	Acero di Monte	Acer Pseudoplatanus	20/30	12/15
C	Acero Saccharino	Acer Saccharinum	12/15	7/8
C	Ippocastano	Aesculus Ippocasstanum	20/25	10/12
C	Albizza	Albizza Julibrissinum	8/12	6/8
C	Betulla	Betulla Pendula	15/20	7/8
SV	Cedro Atlantico	Cedrus Atlantica	20/30	12/15
SV	Cedro Deodara	Cedrus deodara	20/30	15/20
C	Bagolaro	Celtis Australis	10/15	10/12
C	Albero di Giuda	Cercis Siliquastrum	8/12	5/7
C	Ibisco	Hibiscus Syriacus	3/4	2/3
C	Noce Nero	Juglas Nigra	20/25	12/15
C	Lagestroemia	Lagestroemia Indica	4/6	3/4
SV	Magnolia	Magnolia Grandiflora	15/20	7/8
C	Magnolia	Magnolia Soulangiana	4/5	3/4
C	Magnolia	Magnolia Stellata	3/4	2/3
SV	Pino di Scozia	Pinus Sylvestris	20/25	5/7
C	Platano	Platanus Acerifolia	30/40	15/18
C	Robinia di Bessan	Robinia Pseudoacacia "Bessoniana"	10/16	6/8
C	Robinia	Robinia Pseudoacacia "Monophylla"	15/20	6/7
C	Quercia Rossa	Quercus Rubra	20/30	12/15
C	Sofora del Giappone	Sophora Japonica	14/20	12/15
C	Tiglio Americano	Tilia Hibrida Argentea	20/30	13/16
C	Tilio Argentato	Tilia Tomentosa	20/30	13/16

ALLEGATO 3 - DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI (ART. 9.2)

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

ØTRONCO (mm)	DISTANZA CRITICA (m)
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

COMUNE DI TORTONA
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Interventi sul verde privato. NOTIFICA ai sensi dell'art. 11 Comma 2 del vigente Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato.

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____
In Via _____ nr. _____ Tel. _____ / _____
in qualità di (0) _____ dell'area distinta al NCT al Foglio
_____ mappale Nr° _____ con la presente.

NOTIFICA

Che ha dovuto procedere all'abbattimento/diradamento di n° _____ essenze arboree/arbustive site sul
suddetto terreno di cui alle allegate fotografie e planimetrie, e specificatamente:

Si precisa che gli interventi suddetti sono stati eseguiti quali misure improrogabili per l'allontanamento di un
pericolo immediato.

Eventuali descrizioni dell'intervento che hanno portato al suddetto intervento:

Il/La sottoscritto/a si impegna alla sostituzione delle piante /arbusti rimossi con altre essenze

(specificare quali _____):

- Nell'ambito della proprietà
- In aree verdi pubbliche

Tortona li _____

Firma

NOTE

(0) Proprietario, affittuario, usufruttuario, altro (allegare copia del titolo di godimento o dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di godimento del fabbricato oggetto di intervento.

Dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesto che il dichiarante, identificato mediante esibizione di

_____ (documento di identità o altro equivalente)

ha reso in mia presenza la dichiarazione sopra riportata ed in mia presenza l'ha sottoscritta.

(Art.3 Legge 15.5.1997 N.127)

Firma _____

L'addetto del Servizio Ambiente

Tortona, li _____

COMUNE DI TORTONA
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Interventi sul verde privato. COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 11 Comma 1 del vigente Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato.

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____
In Via _____ nr. _____ Tel. _____ / _____
in qualità di (0) _____ dell'area distinta al NCT al
Foglio ____ mappale nr. _____ con la presente

COMUNICA

Che dovrà procedere all'abbattimento/diradamento di n°. _____ essenze arboree/arbustive site sul
suddetto terreno di cui alle allegate fotografie e specificatamente:

Si precisa che gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti in quanto:

- Obbligo in base a prescrizioni del diritto pubblico (specificare)
- Dall'albero provengono pericoli per persone o cose e tali pericoli non possono essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile
- L'albero/arbusto è ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse non è possibile
- La rimozione dell'albero/arbusto è urgente e necessaria per prevalenti interessi pubblici
- L'albero/arbusto è presente all'interno delle fasce di rispetto d'impianti tecnologici aerei o di sottosuolo (linee elettriche, telefoniche, di acquedotto, gas, metanodotti, oleodotti) ed esistono disposizioni proprie dei suddetti impianti che lo vietano o ne richiedono la rimozione
- La rimozione dell'albero/arbusto è motivata dalla necessità di eliminare danni alla proprietà privata (radici contro i fabbricati, insalubrità dei locali determinati dall'essenza arborea o altro a questi assimilabili)
- La rimozione dell'albero/arbusto è necessaria al fine di permettere la realizzazione di un'opera ammessa secondo le norme urbanistiche.

Eventuali descrizioni dell'intervento (1):

Il/La sottoscritto/a si impegna alla sostituzione delle piante /arbusti rimossi con altre essenze

(specificare quali _____):

- Nell'ambito della proprietà
- In aree verdi pubbliche

Tortona li _____

Firma

NOTE

(0) Proprietario, affittuario, usufruttuario, altro (allegare copia del titolo di godimento o dichiarazione sostitutiva)

(1) Nel caso di interventi di significativa modifica della struttura arborea/arbustiva dovrà essere redatta da tecnico abilitato relazione tecnico descrittiva degli interventi proposti

Dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di godimento del fabbricato oggetto di intervento.

Dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesto che il dichiarante, identificato mediante esibizione di

_____ (documento di identità o altro equivalente)

ha reso in mia presenza la dichiarazione sopra riportata ed in mia presenza l'ha sottoscritta.

(Art.3 Legge 15.5.1997 N.127)

Firma _____

L'addetto del Servizio Ambiente

Tortona, li _____

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI

COMUNE DI TORTONA
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE

**OGGETTO: Interventi sul verde privato. Richiesta AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 11
Comma 3 del vigente Regolamento di Tutela del Verde Pubblico e Privato.**

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____
In Via _____ nr. _____ Tel. _____ / _____
in qualità di (0) _____ dell'area distinta al NCT al
Foglio ____ mappale nr. _____ con la presente

RICHIEDE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

All'abbattimento di n° _____ essenze arboree/arbustive site sul suddetto territorio e specificatamente:

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Planimetria dello stato di fatto con caratteristiche e dimensioni della/e essenza/e esistente/i e protetta/e a norma del regolamento
- Foto a colori
- Planimetria del progetto
- Relazione tecnica-descrittiva degli interventi proposti (1)

Tortona li _____

Firma

NOTE

- (0) Proprietario, affittuario, usufruttuario, altro (allegare copia del titolo di godimento o dichiarazione sostitutiva)
- (1) Nel caso di interventi di significativa modifica della struttura arborea/arbustiva dovrà essere redatta da tecnico abilitato relazione tecnico descrittiva degli interventi proposti

Dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di godimento del fabbricato oggetto di intervento.

Dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesto che il dichiarante, identificato mediante esibizione di

_____ (documento di identità o altro equivalente)

ha reso in mia presenza la dichiarazione sopra riportata ed in mia presenza l'ha sottoscritta.

(Art.3 Legge 15.5.1997 N.127)

Firma _____

L'addetto del Servizio Ambiente _____

Tortona, li _____